

Repertorio n. 427.390

Raccolta n. 49.636

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno 15 (quindici) dicembre 2016 (duemilasedici). -----
 In Monselice (PD) via del Santuario n.11, presso la sede
 della Società, alle ore undici e minuti cinque. -----
 Davanti a me dott. Roberto Doria, notaio in Padova ed
 iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, -----

----- E' PRESENTE -----

- Businaro Ferdinando, nato a Padova (PD) il 26 febbraio
 1965, c.f. BSN FDN 65B26 G224S, domiciliato pre la carica
 presso la sede della società per la quale interviene, quale
 Presidente del C.d.A. della società "ROCCA DI MONSELICE
 S.R.L.", con sede legale a Monselice (PD) via del Santuario
 n.11, con capitale sociale di Euro 45.900,00 i.v., c.f. e n.
 d'iscrizione al Registro delle Imprese: 02482640287, REA n.:
 PD - 233760. -----

Detto comparente, della cui identità personale io notaio
 sono certo, mi chiede di redigere verbale dell'assemblea
 straordinaria della Società predetta che dichiara essere qui
 riunita per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO: -----

- 1) revoca del recesso da parte della Regione Veneto; -----
- 2) recesso del socio Comune di Monselice e determinazioni
 conseguenti; -----
- 3) modifiche alle Norme di funzionamento della Società; -----
- 4) avvio fusione per incorporazione della società "ROCCA DI
 MONSELICE S.R.L." nella società "IMMOBILIARE MARCO POLO
 S.R.L." e determinazioni conseguenti; -----
- 5) varie ed eventuali. -----

Aderendo alla richiesta del comparente, io Notaio do atto di
 quanto segue. -----

Ha assunto la presidenza dell'assemblea, come da Statuto e
 comunque su designazione unanime dei soci presenti, il
 comparente il quale -----

----- dà atto che: -----

a) la costituita assemblea è stata regolarmente convocata a
norma di legge e di statuto ed è riunita in prima
convocazione; -----


b) del capitale della società "ROCCA DI MONSELICE S.R.L.",
pari a complessivi Euro 45.900,00 i.v., come da risultanze
del Registro Imprese, risultano essere titolari: -----

- la Regione del Veneto, con sede a Venezia (VE) via
 Dorsoduro n.3901, c.f. n. 80007580279, per quota di nominali
 Euro 22.950,00; -----

- il Comune di Monselice, con sede a Monselice (PD) piazza
 San Marco n.1, c.f. n. 00654440288, per quota di nominali
 Euro 22.950,00; -----

c) dei sopra nominati soci: -----

- la Regione del Veneto è presente in persona di: Griggio



Simone, nato a Padova il 19 gennaio 1977, -----
giusta delega (debitamente depositata agli atti della
società) a lui conferita, che dichiara di agire in
esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale
n.2023/DGR del 6/12/2016; -----

- il Comune di Monselice è presente in persona del Sindaco
Lunghi Francesco; -----

d) dell'Organo amministrativo: -----

- Businaro Ferdinando, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, è presente; -----

- Toschetti Paolo, nato a Monselice (PD) il giorno 6
novembre 1963, quale Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione, è assente giustificato; -----

- Brunoro Flavio, nato a Pernumia (PD) il giorno 18 ottobre
1962, quale Consigliere, è presente; -----

- Bertocco Simone, nato a Monselice (PD) il giorno 13
settembre 1969, quale Consigliere, è assente giustificato; --

- Barbugian Marco, nato a Monselice (PD) il giorno 14
gennaio 1968, quale Consigliere, è assente giustificato; ----

- Perazzolo Salima, nata a Monselice (PD) il giorno 13
luglio 1971, quale Consigliere, è presente; -----

e) il tutto come risulta dall'elenco presenze che al
presente atto si allega sotto la lettera "A", omissane la
lettura per espressa dispensa datamene dal componente; -----

f) perciò la presente Assemblea è validamente costituita e
pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine
del Giorno, nessuno dei presenti opponendosi alla loro
trattazione. -----

E' pure presente, perché invitato a presenziare, il dott.
Massimo Marchiori. -----

Presa la parola il Presidente espone i motivi, già noti ai
presenti, che rendono opportuno trattare gli argomenti posti
all'Ordine del Giorno. -----

In particolare, il Presidente sintetizza le vicende che
hanno caratterizzato i rapporti fra i soci e fra i soci e la
società nell'ultimo anno. -----

Ripercorrendo brevemente tali vicende, anche con l'ausilio
del contenuto della deliberazione della Giunta Regionale
n.2023/DGR del 6/12/2016 sopra richiamata, alla base delle
determinazioni per le quali si chiede alla società di
pronunciarsi, ricorda: -----

- che la DGR n.447/2015 aveva previsto il mantenimento della
società in quanto non interessata dalla soppressione delle
società immobiliari regionali prevista ex L.R. n.29/2013; ----

- i rapporti di sinergia fra la società "ROCCA DI MONSELICE
S.R.L." e la società "IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L." -
società unipersonale, con sede in Venezia (VE) sestiere
Dorsoduro 3901, con capitale sociale di Euro 25.500,00 i.v.,
c.f. e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese:
03298360268, REA n.: VE - 333066, il cui socio unico è la

Regione Veneto; -----

- che in un primo tempo la Regione Veneto, in attuazione dell'emanazione della Legge Regionale n.7 del 23/2/2016, aveva approvato di recedere dalla società e formulato la relativa istanza nel corso dell'assemblea dei soci del 22/4/2016; -----

- le comunicazioni intercorse fra i soci, Regione del Veneto e Comune di Monselice, avuto riguardo: alla previsione di pariteticità nella gestione dei beni di proprietà della Regione Veneto sia per quanto alla società "ROCCA DI MONSELICE S.R.L." che alla società "IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L."; alla continuazione dell'attività sociale, preservando i livelli occupazionali; alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione prevedendo di assecondare le esigenze espresse da entrambi i soci; -----

- che il Comune di Monselice con nota n. 35865 del 17/11/2016, ha comunicato di condividere il percorso prospettato dalla Regione Veneto ed il fine di esso e quindi di convocare la odierna Assemblea allo scopo di acconsentire il recesso del socio Comune di Monselice ed alla contestuale revoca del recesso del socio Regione Veneto, così divenendo la società "ROCCA DI MONSELICE S.R.L." interamente partecipata solo da tale ultima ed avviare il processo di fusione per incorporazione della società nella società "IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.". -----

Il Presidente illustra inoltre le modifiche dello statuto sociale che si propone vengano approvate dall'assemblea. ----

Passando alle modalità esecutive dell'operazione prospettata, il Presidente dichiara che: -----

- il capitale della società è interamente sottoscritto, versato ed esistente; -----

- il recesso, a suo tempo comunicato dalla Regione Veneto, non è ancora stato eseguito; -----

- la società allo stato attuale non presenta perdite di bilancio; -----

- la liquidazione della quota del socio recedente avverrà a fronte di riduzione del capitale sociale, non avendo la società riserve disponibili da utilizzare per lo scopo; -----

- dovendo procedere tramite riduzione del capitale sociale, si potrà eseguire l'operazione soltanto decorsi 90 (novanta) giorni dal giorno dell'iscrizione del presente verbale nel Registro delle Imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriormente all'iscrizione abbia fatto opposizione; -----

- l'assunzione della delibera di riduzione del capitale sociale comporterà la modifica dell'art.5 del vigente statuto per l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale. -----

Il Presidente chiede se taluno degli intervenuti voglia effettuare dichiarazioni al riguardo. -----



Comune di Monselice

Intervengono la Regione Veneto ed il Comune di Monselice, come rappresentati, dichiarando di condividere le indicazioni contenute nel dispositivo della delibera di DGRV n. 2023 del 6/12/2016, agli atti della società, alla base del percorso che ha condotto alle risultanze deliberative della presente Assemblea. Il Presidente dichiara che il Revisore previsto al nuovo art. 17 dello Statuto verrà nominato successivamente. -----

Esaurita l'esposizione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sui punti all'Ordine del Giorno. -----

L'Assemblea, preso atto di quanto riferito dal Presidente, all'unanimità, -----

delibera -----

1. di dare atto della revoca del recesso attuata da parte della Regione Veneto; -----

2. di prendere atto del recesso del Comune di Monselice dalla società; -----

e quindi dando atto che: -----

- il socio superstite non intende esercitare l'opzione per l'acquisto della quota del socio recedente; -----

- si ritiene di non collocare presso terzi l'acquisto di detta quota, stante la previsione dell'art. 8 dello Statuto nonchè le finalità della società; -----

- la società non possiede utili e riserve disponibili per liquidare la quota del socio recedente, come risulta dalla situazione patrimoniale della società alla data del 31 ottobre 2016, per lo scopo predisposta anche ai fini della determinazione del valore della liquidazione della quota del socio recedente Comune di Monselice; detta situazione patrimoniale, nella veste di perizia di stima redatta dal dott. Massimo Marchiori in data 9/12/2016, viene conservata agli atti della società; -----

- se si vuole evitare lo scioglimento della società, si deve procedere alla riduzione del capitale sociale in misura corrispondente al valore della quota da rimborsare; -----

delibera di ridurre il capitale sociale, annullando l'intera partecipazione al capitale del socio recedente, quindi da Euro 45.900,00 (quarantacinquemilanovecento virgola zero zero) ad Euro 22.950,00 (ventiduemilanovecentocinquanta virgola zero zero), effettuando il rimborso ai sensi di legge della quota del socio recedente, precisandosi che detta riduzione del capitale sociale e quindi il rimborso al socio potranno eseguirsi soltanto decorsi 90 (novanta) giorni dal giorno dell'iscrizione del presente verbale nel Registro delle Imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriormente all'iscrizione abbia fatto opposizione; -----

3. di modificare lo Statuto sociale attuale come risulta dalla comparazione del testo previgente e quello modificato contenuto nello statuto aggiornato, che si approva e si

allega al presente atto sub "B", omessane la lettura da parte di me Notaio al comparente per espressa dispensa datamene; -----

di approvare la ulteriore modifica, ad esecuzione avvenuta del rimborso della quota del socio recedente, dell'indicazione dell'ammontare del capitale all'Art. 5 dello Statuto sociale nel modo che risulta dalla comparazione del testo previgente e quello modificato contenuto nello statuto aggiornato, che si approva e si allega al presente atto sub "C", omessane la lettura da parte di me Notaio al comparente per espressa dispensa datamene; -----

4) di avviare la procedura di fusione per incorporazione delle società "ROCCA DI MONSELICE S.R.L." e "IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.", conferendo apposito mandato all'Organo Amministrativo, in particolare nella persona del suo Presidente, affinché ponga in essere, anche avvalendosi dei tecnici per lo scopo incaricati, la procedura propedeutica ed attuativa. -----

5) di delegare all'Organo Amministrativo l'esecuzione delle delibere dianzi assunte. -----

Nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara esaurito l'Ordine del Giorno e chiusa l'Assemblea alle ore undici e minuti trenta. -----



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al costituito e da questi viene approvato ed è sottoscritto essendo le ore undici e minuti quaranta. -----


L'atto consta di due fogli; scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio completato per cinque pagine, compresa la presente. -----

F.TO FERDINANDO BUSINARO -----

F.TO ROBERTO DORIA NOTAIO L.S. -----

CERTIFICO IO NOTAIO ROBERTO DORIA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME AL SUO CORRISPONDENTE ORIGINALE REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO TERRITORIALE DELLE ENTRATE DI PADOVA 2 IN DATA 23/12/2016 AL N.21443 SERIE 1T, ESATTI EURO 200,00 PER REGISTRAZIONE, CHE SI RILASCIAMO PER GLI USI DI LEGGE. -----
PADOVA, LI VENTITRE DICEMBRE DUEMILASEDICCI -----



Centre of Excellence

Allegato "A"
all'atto N. 49.636
di raccolta

"ROCCA DI MONSELICE S.R.L."

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15/12/2016
foglio presenze

SOCI

REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI MONSELICE

Lionel Grippi
Luigi Trucchi

ORGANO AMMINISTRATIVO

Presidente del Consiglio
di Amministrazione
Businaro Ferdinando

Ferdinando Businaro

Vice Presidente del Consiglio
Toschetti Paolo

Consigliere
Brunoro Flavio

Flavio Brunoro

Consigliere
Bertocco Simone



Consigliere
Barbugian Marco

Consigliere
Perazzolo Salima

Salima Perazzolo

Ferdinando Businaro

Ferdinando Businaro



FACCINTA IN BIANCO

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 49.636 -----

Salvo il rinvio alle disposizioni del Codice Civile e comunque di legge in materia per tutto quanto non espressamente contemplato dalla normativa che segue, la società sarà retta dal seguente Statuto. -----

----- STATUTO -----

----- NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' -----

----- DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA -----

----- Art. 1) -----

Tra Regione del Veneto, la Provincia di Padova ed il Comune di Monselice è costituita una Società a responsabilità limitata con denominazione sociale "ROCCA DI MONSELICE S.r.l.". -----

----- Art. 2) -----

La società ha sede nel Comune di MONSELICE (PD) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. -----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Il domicilio legale dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello risultante dal libro soci. --

----- Art. 3) -----

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci. -----

----- Art. 4) -----

La società ha per oggetto: la conservazione, valorizzazione e la destinazione ad uso pubblico degli immobili acquistati dalla Regione Veneto in Comune di Monselice in attuazione della Legge Regionale 22 maggio 1981 nr. 25. -----


Per il conseguimento dei fini predetti la società provvede: -

a) ad eseguire lavori manutentivi degli edifici e dei terreni; -----

b) ad effettuare la vigilanza e la custodia del patrimonio in parola adottando idonee misure e servizi contro furti, incendi ed altri danni; -----

c) ad attuare la destinazione museale del Castello di Monselice favorendo l'accesso pubblico nei modi compatibili con la conservazione e la salvaguardia dei beni esistenti in detto monumento; -----

d) ad eseguire la manutenzione delle raccolte di oggetti d'arte collocate nei monumenti di cui alla precitata legge favorendone l'incremento mediante la donazione, l'acquisto o il deposito di ulteriori beni; -----



e) ad attuare ogni altro intervento di gestione del patrimonio in parola, incluse la locazione o la concessione in uso di beni compresi nel complesso patrimoniale di cui trattasi; -----

f) ad organizzare convegni e manifestazioni di norma nell'ambito delle materie di competenza dei soci fondatori, comunque nei limiti delle finalità perseguite dalla Legge Regionale 22 maggio 1981 nr. 25; -----

g) a promuovere ed attuare studi e ricerche rivolte ad una migliore conoscenza dei beni culturali sopra accennati. -----

La società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società italiane od estere e ciò, non in via prevalente, ma del tutto accessoria e comunque mai ai fini di collocamento, senza che ciò possa costituire esercizio nei confronti del pubblico di tale attività, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. La società potrà pure prestare garanzie reali, nonché avalli e fidejussioni di qualsiasi genere e natura, per qualsiasi importo e periodo di tempo, a favore di terzi, persone, enti e società. -----

La società potrà infine compiere ed effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, di qualsiasi natura e genere, sia in conto proprio sia per conto terzi, che saranno ritenute necessarie, utili ed opportune per il conseguimento degli scopi sociali. -----

----- CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI -----

----- Art. 5) -----

Il capitale è fissato in Euro 45.900,00 (quarantacinquemilanovecento virgola zero zero). -----

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute. -----

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C. -----

A liberazione dell'aumento di capitale a pagamento possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi diversa indicazione il conferimento deve farsi in denaro. -----

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. -----

----- Art. 6) -----

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. -----

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. -----

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. -----

----- Art. 7) -----

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento capitale sociale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diverso accordo scritto, i finanziamenti effettuati dai soci devono intendersi infruttiferi di interessi. -----

----- PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -----

----- Art. 8) -----

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Ogni quota di partecipazione attribuisce i diritti sociali ai sensi dell'art. 2468 C.C. -----

Le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. -----

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. -----

----- DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA -----

----- Art. 9) -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme sul funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli



- utili; -----
- b) la nomina dell'organo amministrativo; -----
 - c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; -----
 - d) le modificazioni del presente Statuto; -----
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 10. -----

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

----- Art. 10) Decisioni dei soci: metodo assembleare -----

A) Convocazione dell'assemblea: -----

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'assemblea viene convocata con le seguenti alternative modalità: -----

- a) mediante consegna a mano dell'avviso di convocazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea con contestuale sottoscrizione di copia dell'avviso per ricevuta da parte dei soci destinatari, degli amministratori e dei sindaci, se nominati; -----
- b) mediante spedizione dell'avviso di convocazione al domicilio dei soci risultante dal libro soci e al domicilio degli amministratori e dei sindaci, se nominati, con lettera raccomandata inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea; -----
- c) mediante trasmissione dell'avviso di convocazione per mezzo di posta elettronica o telefax ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea; -----

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati

espressamente comunicati dai soci e che risultino espressamente dal libro soci. -----

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

B) Presidenza dell'assemblea: -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. -----

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. -----

C) Intervento in assemblea e diritto di voto: -----

possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare. -----

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società. -----

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né, ai sindaci (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Gli Enti e le società legalmente costituite, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta. -----

D) Quorum costitutivi e deliberativi: -----

in deroga al disposto dell'art. 2479 bis, 3° comma, C.C., l'assemblea dei soci delibera, qualunque siano gli argomenti all'Ordine del Giorno, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

- Art. 11) Decisioni dei soci mediante consultazione scritta -

Le decisioni dei soci sulle materie di cui al precedente art. 9) lettere a) - b) - c) possono essere espresse mediante consultazione scritta dietro apposita e specifica proposta scritta degli amministratori fatta pervenire ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima. In deroga al 6° comma dell'art. 2479 C.C. le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

----- **AMMINISTRAZIONE** -----

----- **Art. 12)** -----

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della



nomina e ai sensi della normativa vigente: -----

a) da un Amministratore Unico; -----

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero che verrà determinato dai soci in occasione della nomina. -----

Gli Amministratori, che possono essere anche non soci, resteranno in carica per 5 (cinque) esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del bilancio. E' ammessa la rieleggibilità. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. -----

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente statuto. -----

----- Art. 13) -----

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, devono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione: viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori. -----

Si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. Le decisioni degli Amministratori e le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta degli amministratori e, in caso di parità, prevale la decisione o il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di due membri. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale,

anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori. -----

Se per dimissioni o per altre cause di decadenza previste dalla legge venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di amministrazione e dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per provvedere in merito. -----

----- Art. 14) -----

Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico è affidata la gestione della società. A tal fine il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per i seguenti atti per i quali sarà necessaria la preventiva delibera dell'assemblea dei soci: -----

- l'acquisto e l'alienazione di immobili, aziende e partecipazioni sociali; -----

- la stipula di finanziamenti e mutui; -----

- il rilascio di garanzie di qualsiasi specie e di cambiali. -

In ogni caso è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. o del presente statuto ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea. --

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

----- Art. 15) -----

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente, spetta la firma sociale libera e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione e di nominare procuratori ed avvocati alle liti. -----

L'Organo Amministrativo potrà inoltre nominare direttori, procuratori ad negotia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. -----

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano in via disgiunta anche a quel consigliere che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata, nonchè di tutti gli atti e formalità inerenti e



conseguenti. -----

----- Art. 16) -----

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. ---- Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. -----

E' fatto divieto di corrispondere agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività; è fatto divieto inoltre, di corrispondere ai componenti gli Organi Sociali trattamenti di fine mandato. -----

----- ORGANO DI CONTROLLO -----

----- Art. 17) -----

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 9, devono nominare un Revisore che resterà in carica per la durata di tre esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del bilancio. ----- Il Revisore espleta il proprio mandato sotto l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile. La retribuzione annuale del Revisore è determinata per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle tariffe professionali dei dottori commercialisti. -----

----- RECESSO -----

----- Art. 18) -----

Il recesso del socio è consentito secondo quanto previsto nel presente statuto e nei soli casi indicati dall'articolo 2473 C.C. -----

Esso è disciplinato dalle modalità disposte dal predetto articolo. -----

----- BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI -----

----- Art. 19) -----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. -----

----- Art. 20) -----

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, verranno ripartiti come segue: -----

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il limite di legge; -----

b) il residuo secondo delibera dell'assemblea dei soci. -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- Art. 21) -----

Addivenendo allo scioglimento della società in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori a norma di legge, ne determinerà le attribuzioni e ne fisserà i compensi. -----

----- CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE - ARBITRATO -----

----- Art. 22) -----

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Padova, con gli effetti previsti dagli artt. 38 - 40 Decreto Lgs. 5/2003. -----

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Padova che provvederà alla nomina dell'arbitro. -----


----- RINVIO -----


----- Art. 23) -----

Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti, si richiamano le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata. -----

F.TO FERDINANDO BUSINARO -----

F.TO ROBERTO DORIA NOTAIO L.S. -----





ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 49.636

Salvo il rinvio alle disposizioni del Codice Civile e comunque di legge in materia per tutto quanto non espressamente contemplato dalla normativa che segue, la società sarà retta dal seguente Statuto.

STATUTO

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1)

Tra Regione del Veneto, la Provincia di Padova ed il Comune di Monselice è costituita una Società a responsabilità limitata con denominazione sociale "ROCCA DI MONSELICE S.r.l."

Art. 2)

La società ha sede nel Comune di MONSELICE (PD) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Il domicilio legale dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3)

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4)

La società ha per oggetto: la conservazione, valorizzazione e la destinazione ad uso pubblico degli immobili acquistati dalla Regione Veneto in Comune di Monselice in attuazione della Legge Regionale 22 maggio 1981 nr. 25.

Per il conseguimento dei fini predetti la società provvede:

- a) ad eseguire lavori manutentivi degli edifici e dei terreni;
- b) ad effettuare la vigilanza e la custodia del patrimonio in parola adottando idonee misure e servizi contro furti, incendi ed altri danni;
- c) ad attuare la destinazione museale del Castello di Monselice favorendo l'accesso pubblico nei modi compatibili con la conservazione e la salvaguardia dei beni esistenti in detto monumento;
- d) ad eseguire la manutenzione delle raccolte di oggetti d'arte collocate nei monumenti di cui alla precitata legge favorendone l'incremento mediante la donazione, l'acquisto o il deposito di ulteriori beni;



e) ad attuare ogni altro intervento di gestione del patrimonio in parola, incluse la locazione o la concessione in uso di beni compresi nel complesso patrimoniale di cui trattasi; -----

f) ad organizzare convegni e manifestazioni di norma nell'ambito delle materie di competenza dei soci fondatori, comunque nei limiti delle finalità perseguite dalla Legge Regionale 22 maggio 1981 nr. 25; -----

g) a promuovere ed attuare studi e ricerche rivolte ad una migliore conoscenza dei beni culturali sopra accennati. -----

La società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società italiane od estere e ciò, non in via prevalente, ma del tutto accessoria e comunque mai ai fini di collocamento, senza che ciò possa costituire esercizio nei confronti del pubblico di tale attività, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. La società potrà pure prestare garanzie reali, nonché avalli e fidejussioni di qualsiasi genere e natura, per qualsiasi importo e periodo di tempo, a favore di terzi, persone, enti e società. -----

La società potrà infine compiere ed effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, di qualsiasi natura e genere, sia in conto proprio sia per conto terzi, che saranno ritenute necessarie, utili ed opportune per il conseguimento degli scopi sociali. -----

----- CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI -----

----- Art. 5) -----

Il capitale è fissato in Euro 22.950,00 (ventiduemilanovecentocinquanta virgola zero zero). -----

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute. -----

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C. -----

A liberazione dell'aumento di capitale a pagamento possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi diversa indicazione il conferimento deve farsi in denaro. -----

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. -----

----- Art. 6) -----

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. -----

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. -----

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. -----

----- Art. 7) -----

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento capitale sociale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diverso accordo scritto, i finanziamenti effettuati dai soci devono intendersi infruttiferi di interessi. -----

----- PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -----

----- Art. 8) -----

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Ogni quota di partecipazione attribuisce i diritti sociali ai sensi dell'art. 2468 C.C. -----

Le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. -----


L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. -----

----- DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA -----

----- Art. 9) -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme sul funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli



espressamente comunicati dai soci e che risultino espressamente dal libro soci. -----

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

B) Presidenza dell'assemblea: -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. -----

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. -----

C) Intervento in assemblea e diritto di voto: -----

possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare. -----

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società. -----

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né, ai sindaci (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Gli Enti e le società legalmente costituite, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta. -----

D) Quorum costitutivi e deliberativi: -----


in deroga al disposto dell'art. 2479 bis, 3° comma, C.C., l'assemblea dei soci delibera, qualunque siano gli argomenti all'Ordine del Giorno, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

- Art. 11) Decisioni dei soci mediante consultazione scritta -
Le decisioni dei soci sulle materie di cui al precedente art. 9) lettere a) - b) - c) possono essere espresse mediante consultazione scritta dietro apposita e specifica proposta scritta degli amministratori fatta pervenire ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima. In deroga al 6° comma dell'art. 2479 C.C. le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

----- **AMMINISTRAZIONE** -----

----- **Art. 12)** -----

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della



nomina e ai sensi della normativa vigente: -----

a) da un Amministratore Unico; -----

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero che verrà determinato dai soci in occasione della nomina. -----

Gli Amministratori, che possono essere anche non soci, resteranno in carica per 5 (cinque) esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del bilancio. E' ammessa la rieleggibilità. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. -----

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente statuto. -----

----- Art. 13) -----

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, devono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione: viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori. -----

Si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. Le decisioni degli Amministratori e le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta degli amministratori e, in caso di parità, prevale la decisione o il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di due membri. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale,

anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori. -----

Se per dimissioni o per altre cause di decadenza previste dalla legge venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di amministrazione e dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per provvedere in merito. -----

----- Art. 14) -----

Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico è affidata la gestione della società. A tal fine il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per i seguenti atti per i quali sarà necessaria la preventiva delibera dell'assemblea dei soci: -----

- l'acquisto e l'alienazione di immobili, aziende e partecipazioni sociali; -----

- la stipula di finanziamenti e mutui; -----

- il rilascio di garanzie di qualsiasi specie e di cambiali. -

In ogni caso è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. o del presente statuto ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea. --

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

----- Art. 15) -----

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente, spetta la firma sociale libera e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione e di nominare procuratori ed avvocati alle liti. -----

L'Organo Amministrativo potrà inoltre nominare direttori, procuratori ad negotia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. -----

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano in via disgiunta anche a quel consigliere che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata, nonché di tutti gli atti e formalità inerenti e



conseguenti. -----

----- Art. 16) -----

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. -----
Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. -----

E' fatto divieto di corrispondere agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività; è fatto divieto inoltre, di corrispondere ai componenti gli Organi Sociali trattamenti di fine mandato. -----

----- ORGANO DI CONTROLLO -----

----- Art. 17) -----

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 9, devono nominare un Revisore che resterà in carica per la durata di tre esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del bilancio. -----
Il Revisore espleta il proprio mandato sotto l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile. La retribuzione annuale del Revisore è determinata per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle tariffe professionali dei dottori commercialisti. -----

----- RECESSO -----

----- Art. 18) -----

Il recesso del socio è consentito secondo quanto previsto nel presente statuto e nei soli casi indicati dall'articolo 2473 C.C. -----

Esso è disciplinato dalle modalità disposte dal predetto articolo. -----

----- BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI -----

----- Art. 19) -----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. -----

----- Art. 20) -----

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, verranno ripartiti come segue: -----

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il limite di legge; -----

b) il residuo secondo delibera dell'assemblea dei soci. -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- Art. 21) -----

Addivenendo allo scioglimento della società in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori a norma di legge, ne determinerà le attribuzioni e ne fisserà i compensi. -----

----- CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE - ARBITRATO -----

----- Art. 22) -----

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Padova, con gli effetti previsti dagli artt. 38 - 40 Decreto Lgs. 5/2003. -----

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Padova che provvederà alla nomina dell'arbitro. -----

----- RINVIO -----

----- Art. 23) -----

Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti, si richiamano le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata. -----

F.TO FERDINANDO BUSINARO -----

F.TO ROBERTO DORIA NOTAIO L.S. -----

